

dall'esercizio mediante decreto dell'Intendenza di finanza, e la cauzione si devolve all'Erario.

“ È fatta facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che le tasse e i canoni siano versati direttamente nelle tesorerie dello Stato. „

(È approvato).

“ Art. 18. Chiunque venda, anche per una sola volta ed in qualsiasi quantità, polveri piriche od altri prodotti esplosivi, compresi i fuochi artificiali, deve essere in possesso di licenza, rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

“ Questa licenza è soggetta alla tassa di lire 10, vale per la persona e per il luogo in essa indicati, ed è efficace soltanto per l'anno solare al quale si riferisce.

“ La licenza di esercizio, indicata all'articolo 11, non esonera i fabbricanti ed i pirotecnici dall'obbligo della licenza di vendita.

“ Per ottenere il rilascio o la rinnovazione della licenza, occorre ne sia fatta domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, almeno tre mesi prima.

“ È vietata la vendita girovaga di polveri piriche, di prodotti esplosivi e di fuochi artificiali.

“ Sono esclusi dall'obbligo della licenza i tiri a segno governativi, provinciali e comunali. „

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

Casana. Io parlo soltanto per fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze. Questo articolo colpisce i venditori di polveri piriche od altri prodotti esplosivi e contempla anche i luoghi di vendita. Ora io raccomanderei appunto all'onorevole ministro di voler nella compilazione del regolamento tener conto di certe circostanze, nelle quali l'applicazione letteraria di quelle formule dell'articolo condurrebbe ad inconvenienti.

Io intendo alludere a quelle cave, a quelle industrie minerarie nelle quali è necessario distribuire le materie esplosive in parecchie località prossime abbastanza perchè possano servire ad uno stesso lavoro, il venditore pur essendo uno solo.

Il caso si verifica sovente nelle costruzioni stradali dove non si può formare un unico deposito, ma sono diversi i venditori, che vanno a stabilire i depositi sui diversi punti dove occorre servirsi di materie esplosive. Qualora si applicasse letteralmente, come ora è compilato lo articolo 18, ne verrebbero due inconvenienti: un aggravio eccessivo a quei venditori, imperocchè dovrebbero pagare altrettante tasse quanti sareb-

bero questi diversi luoghi di deposito ed il pericolo che, appunto per isfuggire alla tassa, agglomerassero in un punto unico troppe materie esplosive, con la relativa conseguenza del trasporto più difficile, che si dovrebbe fare di queste materie sino ai luoghi in cui sono utilizzate.

Io per conseguenza prego l'onorevole ministro delle finanze di voler tener presenti questi casi speciali assai frequenti da noi, perchè in causa di formule troppo assolute il regolamento non abbia a colpire ingiustamente chi non deve esser colpito e perchè non abbiano ad essere assoggettati alla molteplicità della tassa questi depositi, nei quali non ci sarebbe un personale fisso per la vendita, ma vi è un personale avventizio che in essi viene mandato volta per volta quando c'è da vendere.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole Casana comprenderà quanto facilmente potrebbe essere fonte di frode la modificazione che egli vorrebbe introdotta nell'articolo 18. Però io riconosco perfettamente che si daranno dei casi speciali nei quali lo stare rigorosamente al secondo alinea di quell'articolo può produrre gli inconvenienti ai quali ha alluso l'onorevole Casana. Io quindi posso dirgli, che se riuscirò a trovare una formula, la quale sodisfi ai desiderii da lui manifestati, senza lasciare aperta una porta alla frode, vedrò d'introdurla nel regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

Casana. Ringrazio l'onorevole ministro dell'assicurazione che mi dà e non dubito che sarà possibile di trovare questa formula, specialmente se si terrà conto di quei depositi, nei quali c'è un personale fisso adibito alla vendita, ma il personale è mandato volta per volta, per sodisfare ai bisogni del lavoro.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni s'intenderà approvato l'articolo 18.

(È approvato).

“ Art. 19. La licenza prescritta dall'articolo 21 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), per il trasporto delle polveri piriche e dei prodotti esplosivi, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifichi la provenienza legittima delle polveri e dei prodotti che egli trasporta.

“ Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplosivi, oltre la licenza dell'autorità di